

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Antonio FOSSON

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Stefania FANIZZI

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 23 agosto 2019

In Aosta, il giorno ventitre (23) del mese di agosto dell'anno duemiladiciannove con inizio alle ore otto e otto minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Antonio FOSSON

e gli Assessori

Renzo TESTOLIN - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Luigi BERTSCHY

Chantal CERTAN

Albert CHATRIAN

Laurent VIERIN

Si fa menzione che l'Assessore Stefano BORRELLO è assente giustificato alla seduta.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA, _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1143** OGGETTO :

APPROVAZIONE, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 2012, N. 20, DEI CRITERI APPLICATIVI IN MATERIA DI RIORDINO FONDIARIO. REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 715 IN DATA 26 APRILE 2013.

LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 (Disposizioni in materia di riordino fondiario), e, in particolare, l'articolo 18, secondo cui la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni adempimento o aspetto anche procedimentale di cui alla citata legge regionale, ivi compresi le modalità e i termini di presentazione delle domande e della documentazione da allegare alle stesse;

richiamata la legge regionale 19 marzo 2018, n. 2 (Modificazioni di leggi regionali e proroga dei termini), e, in particolare, l'articolo 12, che modifica la procedura di approvazione del piano di riordino fondiario disciplinata dall'articolo 11 della l.r. 20/2012;

richiamata la legge regionale 24 aprile 2019, n. 5 (Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.), e, in particolare, l'articolo 12 (Disposizioni in materia di riordino fondiario. Modificazioni alla legge regionale 18 luglio 2012, n. 20), che introduce modificazioni alla l.r. 20/2012 per quanto riguarda la percentuale di rappresentatività dei consorziati e della proprietà in seno all'assemblea (articolo 5), integra la documentazione a corredo del piano di riordino e le procedure nel caso di soggetti irreperibili, sconosciuti o deceduti senza eredi (articolo 9) e amplia la valenza di pubblica utilità dei riordini fondiari che, nella precedente formulazione, era limitata alle sole opere di miglioramento fondiario (articolo 11);

rilevato che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2bis, della l.r. 20/2012, come introdotto dall'articolo 12 della l.r. 5/2012: *“Ai fini della redazione del piano di riordino fondiario, qualora nell'area interessata risultino beni intestati a soggetti irreperibili, sconosciuti o deceduti senza eredi, il Consorzio convoca l'assemblea dei consorziati affinché i soggetti interessati possano dichiarare, alla presenza di un notaio, le ragioni per vantare l'eventuale titolarità dei predetti beni. L'assemblea si pronuncia su tali dichiarazioni, approvandole ai fini della predisposizione del piano di assegnazione dei terreni di cui al comma 2, lettera b), con la maggioranza di cui all'articolo 5, comma 3. A tali fini, il notaio verbalizza le generalità dei dichiaranti e, per ognuno di loro, le particelle catastali e le quote di proprietà di cui essi vantano la titolarità, dando atto, nello stesso verbale, che nessuno dei presenti abbia dichiarato di vantare, sui predetti beni, altri diritti di godimento. Resta ferma, in caso di esito negativo della procedura, la possibilità, per il Consorzio, di dare atto che i predetti beni sono ricompresi nel piano di riordino subordinatamente all'avvio, ove consentito dalla normativa vigente e previa dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del procedimento espropriativo di cui alla legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11)”*,

preso atto che, con ricorso notificato a mezzo posta in data 27 giugno 2019 e pervenuto alla Regione in data 2 luglio 2019, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 Cost., avverso l'articolo 12 della l.r. 5/2019, che, nell'inserire il richiamato comma 2bis all'articolo 9 della legge regionale n. 20/2012, prevede un iter procedimentale per l'accertamento, ai fini della redazione del piano di riordino fondiario, della titolarità dei “beni intestati a soggetti irreperibili, sconosciuti o deceduti senza eredi” che si porrebbe, a giudizio del ricorrente, in asserito contrasto con la disciplina civilistica di cui agli articoli 586 e 588 c.c., con conseguente ritenuta violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “ordinamento civile” di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera l), Cost.;

richiamata la propria deliberazione n. 978 in data 12 luglio 2019 recante la decisione di costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dinanzi alla Corte costituzionale con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al punto precedente;

ritenuto che, sebbene, fuori dai casi di cui all'articolo 35 del legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso non determini la sospensione dell'efficacia della norma impugnata, sia opportuno, anche in considerazione della marginalità dei casi, non dare applicazione, in via cautelativa, nelle more del giudizio davanti alla Corte costituzionale, alla disposizione di cui all'articolo 9, comma 2bis, della l.r. 20/2012, nella parte in cui prevede un procedimento di accertamento della titolarità dei beni intestati a soggetti irreperibili, sconosciuti o deceduti senza eredi - in ogni caso alternativo all'avvio, non contestato dalla Corte costituzionale, del procedimento espropriativo - che, ove applicato nelle more del predetto giudizio, potrebbe portare a predisporre e ad attuare piani di riordino i cui effetti, in caso di esito negativo, per la Regione, del contenzioso davanti alla Corte costituzionale, verrebbero caducati, con il rischio di pregiudicare l'intera procedura;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2148 in data 16 novembre 2012 avente ad oggetto: "Ridefinizione dei criteri applicativi per la concessione degli aiuti per il miglioramento fondiario e le infrastrutture rurali, ai sensi del Titolo III della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32,(abrogata dall'art. 34 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, fatta eccezione per l'art. 69) e revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 2834 del 22 ottobre 2010", e, in particolare l'articolo 63, comma 5, lettera c), che disciplina l'ammissibilità al contributo degli oneri relativi ai rilievi topografici ai fini dell'apposizione dei termini;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 715 in data 26 aprile 2013 avente ad oggetto "Approvazione dei criteri applicativi per la gestione sostenibile del territorio agricolo, attraverso lo strumento del riordino fondiario, ai sensi della legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 e dei relativi aiuti di cui alla legge regionale 12 dicembre 2007, n. 3.";

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 9 in data 08 gennaio 2016 recante: "Presa d'atto delle 38 istanze di completamento dei piani di riordino fondiario presentate dai consorzi di miglioramento fondiario ai sensi della legge regionale 18 luglio 2012, n. 20. Accoglimento, finanziamento e autorizzazione al proseguimento dei procedimenti di riordino fondiario relative a 21 istanze.";

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 772 in data 3 maggio 2013, avente ad oggetto: "Sostituzione dei criteri e procedure per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore alla soglia comunitaria nonché di linee guida per la determinazione degli afferenti corrispettivi, approvati con DGR 2934/2009, in particolare l'Allegato 5 riguardante le operazioni di rilievo e compilazione dei frazionamenti";

richiamata la legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), e, in particolare, l'articolo 18 (Infrastrutture rurali) e l'articolo 32 (Disposizioni transitorie), che, al comma 4, dispone che: *"alle istanze di completamento del riordino fondiario presentate ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 20/2012 non ancora finanziate, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 66 della l.r. 32/2007 per quanto riguarda l'intensità massima degli aiuti a fondo perduto"*

concedibili. Le domande e le istanze di cui al presente comma sono finanziate in via prioritaria rispetto a quelle pervenute ai sensi dell'articolo 18, fatta eccezione per le nuove domande presentate per ragioni di urgenza, al fine di garantire la prosecuzione dell'attività agricola o di prevenire danni a persone, animali o cose”;

richiamato il protocollo d'intesa sottoscritto in data 30 agosto 2017 tra l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Valle d'Aosta e l'allora Assessorato Agricoltura e risorse naturali della Regione autonoma Valle d'Aosta, mediante il quale si è convenuto di istituire un tavolo tecnico permanente al fine di analizzare le casistiche attinenti a questioni catastali, ipotecarie e di registro, in ordine alle quali si evidenziano difficoltà interpretative o procedurali, nonché di collaborare fattivamente in ordine alla procedura esplicitata dall'allora Assessorato Agricoltura e risorse naturali con nota del 9 giugno 2017;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 958 del 17 luglio 2017, avente ad oggetto: “Approvazione dei criteri applicativi per la concessione di aiuti al settore infrastrutture rurali di competenza dei consorzi di miglioramento fondiario, consorterie e altri enti locali gestori di opere irrigue”, ai sensi della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, nonché il parere legale rilasciato il 30 marzo 2017 (prot. n. 1449) dai competenti uffici del Dipartimento legislativo e legale per quanto attiene alle procedure di affidamento dei lavori e dei servizi di architettura e di ingegneria;

evidenziato che si rende necessario, in attuazione delle modificazioni di cui alle succitate leggi regionali 2/2018 e 5/2019, nonché per il buon esito dell'attuazione del complesso di norme regionali attualmente in vigore, adeguare i criteri applicativi per la gestione del territorio agricolo attraverso lo strumento del riordino fondiario in sostituzione di quelli approvati con DGR 715/2013;

precisato che tali adeguamenti sono stati predisposti anche sulla base dell'esperienza nel frattempo acquisita e dell'analisi delle criticità tecnico-amministrative emerse, in particolare, nella fase di chiusura del riordino pilota denominato “Gaspard-Ross-Devin” e che riguardano le procedure occorrenti per concludere i 21 riordini fondiari già avviati;

preso atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 57, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), “Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo” e che tale disciplina è stata confermata, avuto riguardo alla Regione autonoma Valle d'Aosta, dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2017, n. 184 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale);

accertato che, in sede di redazione dei piani di riordino fondiario, sono emerse delle criticità procedurali che riguardano per lo più operazioni catastali relative ai frazionamenti delle particelle ante e post-riordino;

verificato, quindi, che talune procedure, necessarie alla conclusione dei riordini fondiari, comportano maggiori oneri rispetto all'ammissibilità forfettaria al contributo prevista dai massimali di cui all'articolo 25 della DGR 715/2013;

premesso che per 14 dei 21 riordini si è già provveduto alla concessione di contributi ai sensi della DGR 715/201, impegnando la spesa nel modo seguente:

- su risorse Finaosta S.p.A., con i provvedimenti dirigenziali elencati nella seguente Tabella 1, per un impegno complessivo di euro 2.232.652,00 di cui già liquidati euro 134.633,00:

Tabella 1

	CMF beneficiario	Riordino	N. PD	Data PD	Importo approvato	Importo liquidato
1	Canale di Joux	Grand Villa	3099	15/05/2016	€ 63.702,00	€ 52.416,00
2	Torgnon	Chesod-Champagnod	5581	21/11/2016	€ 107.095,00	
3	Fénis	Miserègne-Rovarey	5707	24/11/2016	€ 112.093,00	€ 43.817,00
4	Runaz	Crêtes	5708	24/11/2016	€ 38.501,00	
5	Torgnon	Berzin*	5832	29/11/2016	€ 61.808,00	
6	Ru d'Arlaz	Piana Bourg	5915	01/12/2016	€ 311.160,00	
7	Charvaz	Charvaz	6181	09/12/2016	€ 1.422.401,00	
8	Enfer	Duron	6740	27/12/2016	€ 77.168,00	€ 38.430,00
9	Torgnon	Mazod	2711	01/06/2017	€ 38.724,00	
TOTALI					€ 2.232.652,00	€ 134.663,00

* L'impegno a favore di questo riordino è in parte su risorse Finaosta, in parte su risorse regionali

- sul bilancio regionale, con i provvedimenti dirigenziali elencati nella seguente Tabella 2, per un totale di euro 494.238,73 di cui euro 109.621,00 già liquidati:

Tabella 2

	CMF beneficiario	Riordino	N. PD	Data PD	N. impegno	Importo approvato	Importo liquidato
1	Torgnon	Berzin*	5832	29/11/2016	2017/887	€ 11.762,00	
2	Chambave adret	Perret-Guichet-Tercy-Poyaz	6160	09/12/2016	2017/932	€ 43.232,00	
3	Marseiller	Petit e Grand Bruson-Moral	6178	09/12/2016	2017/855	€ 41.934,00	
4	Saint-Christophe (ex Côtes de Sorreley e Senin)	Loup-Senin	6179	09/12/2016	2017/974	€ 82.644,00	€ 41.322,00
5	Jovençan	Pont-Riva	6180	09/12/2016	2017/974	€ 124.823,00	€ 11.347,00
6	Fénis	Les Crêtes-Préviolet-Les Iles	6244	12/12/2016	2017/974	€ 189.841,00	€ 56.952,00
TOTALI						€ 494.236,00	€ 109.621,00

* L'impegno a favore di questo riordino è in parte su risorse Finaosta, in parte su risorse regionali.

appurato che, in considerazione delle procedure e dei maggiori costi correlati, è necessario rideterminare le spese ammissibili per ciascuno dei 21 riordini fondiari selezionati, che saranno approvate con successivi provvedimenti dirigenziali finalizzati all'integrazione della concessione, per i 14 riordini già oggetto di impegno, e alla nuova concessione per i restanti 7 riordini non ancora impegnati;

precisato che la rideterminazione di cui al punto precedente potrebbe interessare anche l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, in virtù dei progetti esecutivi in corso di stesura e non già su base parametrica calcolata ai sensi della DGR 715/2013;

richiamata la legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), che, all'articolo 72, rubricato "Concessione di agevolazioni regionali", stabilisce che le disposizioni che prevedono la concessione, a qualsiasi titolo, da parte della Regione, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni, enti pubblici e privati, indicano, in valore assoluto o in percentuale, la misura massima dell'agevolazione concedibile; conseguentemente, la concessione delle agevolazioni può avvenire solo nel rispetto dei limiti derivanti dagli stanziamenti iscritti nel bilancio e del principio della competenza finanziaria;

dato atto che le agevolazioni di cui sopra prevedono un tasso di aiuto nella misura massima del 100% della spesa ammessa in considerazione dell'importanza strategica e della valenza prioritaria per il settore agricolo che riveste la realizzazione e conclusione definitiva dei 21 riordini fondiari selezionati nell'ambito della medesima deliberazione;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28 dicembre 2018, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, come adeguato con deliberazione della Giunta regionale n. 377 in data 29 marzo 2019, e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Dirigente della Struttura politiche regionali di sviluppo rurale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla proposta della presente deliberazione;

su proposta dell'Assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali Laurent Viérin;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1) di approvare i criteri applicativi della legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 (Disposizioni in materia di riordino fondiario), come descritti negli Allegati I, II, III e IV alla presente deliberazione, che ne costituiscono parti integranti e sostanziali;

2) di dare mandato al dirigente competente, con propri successivi provvedimenti, di approvare la rideterminazione delle spese relative ai piani di riordino selezionati ai fini del finanziamento con DGR 9/2016;

3) di dare atto che il tasso di aiuto è fissato nella misura massima del 100% della spesa ammessa, in considerazione del valore di pubblica utilità (articolo 11 della l.r. 20/2012) e dell'importanza strategica per il settore agricolo che riveste la realizzazione e conclusione dei 21 riordini fondiari selezionati;

4) di dare atto che le spese relative alla concessione dei contributi di cui trattasi trovano copertura sugli stanziamenti del capitolo U0022067 del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2019/2021, che presenta la necessaria disponibilità;

5) di rimandare alle disposizioni di cui alla DGR 958/2017 per quanto concerne l'adozione delle procedure di affidamento dei lavori e dei servizi di architettura e di ingegneria, nonché l'ammissibilità degli aiuti previsti per l'esecuzione dei lavori di miglioramento fondiario da eseguirsi nell'ambito del riordino fondiario;

6) di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 715 in data 26 aprile 2013;

7) di dare atto che gli importi stanziati dalla DGR 9/2016 e non oggetto di provvedimenti dirigenziali di impegno entro il 30 giugno 2017, riepilogati nella Tabella 1 indicata in premessa, costituiranno economia di spesa ad incremento delle disponibilità del Fondo di dotazione speciale presso Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006;

8) di dare atto che gli importi residui registrati sul bilancio regionale, ad esclusione di quelli già oggetto di concessione con specifico provvedimento dirigenziale, riepilogati nella Tabella 2 indicata in premessa, costituiscono economia di spesa da registrare in sede di riaccertamento dei residui esercizio 2019;

9) di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta, come stabilito dall'articolo 31, comma 2, della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, nonché sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo www.regione.vda.it/canali_tematici/agricoltura.

**CRITERI APPLICATIVI IN MATERIA DI RIORDINO FONDIARIO
AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 2012, N. 20,
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Indice

Art. 1 - Ambito di applicazione	2
Art. 2 - Definizioni	2
Art. 3 - Tipologia di spese finanziabili	2
Art. 4 - Beneficiari	3
Art. 5 - Intensità dell'aiuto	3
Art. 6 - Requisiti e condizioni di ammissibilità a contributo	3
Art. 7 - Commissione tecnica di valutazione	4
Art. 8 - Competenze della commissione tecnica di valutazione	4
Art. 9 - Compiti del responsabile dell'istruttoria	4
Art. 10 - Fasi del procedimento di riordino fondiario	5
Art. 11 - Disposizioni per attività specifiche	5
Art. 12 – Progettazione ed esecuzione delle opere	7
Art. 13 - Rilievi topografici, frazionamenti catastali e apposizione dei termini	7
Art. 14 - Norme per la liquidazione degli acconti	8
Art. 15 - Controlli	8
Art. 16 – Disposizioni transitorie	9

Allegato II – Riepilogo del procedimento di riordino fondiario

Allegato III – Massimali per la determinazione della spesa ammissibile

**Allegato IV – Eventuale progettazione ed esecuzione di lavori di miglioramento
fondiario**

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente atto stabilisce i criteri di applicazione della legge regionale 18 luglio 2012, n. 20, “*Disposizioni in materia di riordino fondiario*” e successive modificazioni, i quali sono applicabili ai 21 riordini fondiari individuati dalla DGR 9/2016.
2. L’art. 19, comma 4, della citata l.r. 20/2012, ai sensi del quale sono state riattivate le 21 domande di completamento delle procedure di riordino in corso, disciplina i riferimenti normativi per il finanziamento del Piano di riordino fondiario.
3. La deliberazione della Giunta regionale n. 958 del 17 luglio 2017, per quanto applicabile ai riordini individuati e selezionati dalla DGR 9/2016, disciplina la concessione degli aiuti al fine di incentivare lo sviluppo delle infrastrutture rurali funzionali al settore agricolo.
4. Il provvedimento dirigenziale n. 5687 del 14 dicembre 2012, per quanto applicabile ai consorzi di miglioramento fondiario, disciplina l’esecuzione e l’ammissibilità dei lavori di miglioramento fondiario anche nell’ambito di operazioni di riordino fondiario.

Art. 2 - Definizioni

1. Per comprensorio di riordino fondiario si intende una zona agricola o parte di essa nella quale lo stato di frammentazione e di polverizzazione della proprietà fondiaria è tale da influire negativamente sulle condizioni economiche delle aziende agrarie, impedire l’esecuzione di opere di miglioramento strutturale, ostacolare il razionale sfruttamento del suolo e il normale sviluppo dell’economia locale.
2. Lo studio preliminare della ricomposizione fondiaria, previsto all’art. 7 della l.r. 20/2012, è stato lo strumento necessario mediante il quale avviare le successive fasi di progettazione delle opere di miglioramento fondiario e di redazione del piano di riordino fondiario.
3. Il piano di riordino fondiario delle domande riattivate ai sensi dell’art. 19, comma 4, della l.r. 20/2012 si compone del piano di ricomposizione fondiaria, recante la predisposizione particellare del nuovo assetto catastale, ai fini del trasferimento delle proprietà, nonché della eventuale progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di miglioramento fondiario da concludere.
4. Il decreto dell’Assessore competente in materia di agricoltura, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale, consente il trasferimento delle proprietà al Consorzio di miglioramento fondiario promotore del riordino quale atto endoprocedimentale rispetto al provvedimento finale.
5. Il decreto del Presidente della Regione, riguardante i trasferimenti definitivi dei fondi ai proprietari post-riordino, consente la relativa trascrizione nei registri immobiliari.

Art. 3 - Tipologia di spese finanziabili

1. Sono concessi contributi in conto capitale per le seguenti spese sostenute nell’ambito delle operazioni di riordino fondiario:
 - a) elaborazione dello studio preliminare della ricomposizione fondiaria;
 - b) predisposizione del piano di riordino fondiario, compresi gli oneri relativi a rilievi catastali e altre operazioni topografiche necessarie ai fini del frazionamento particellare;
 - c) acquisto dei cippi di confine tra le nuove particelle;

- d) opere di miglioramento fondiario secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 958/2017 e del provvedimento dirigenziale n. 5687/2012, per quanto applicabile ai consorzi di miglioramento fondiario.
2. Non sono ammissibili al finanziamento gli oneri fiscali per la trascrizioni ai Registri immobiliari e per le volturazioni catastali, in seguito al trasferimento dei diritti reali di proprietà, nonché gli indennizzi previsti dall'art. 43 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) dovuti all'affittuario in caso di scioglimento di contratti d'affitto di fondi rustici e le indennità/compensazioni che il piano di riordino prevede in favore del proprietario.

Art. 4 - Beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui alla presente deliberazione i Consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del regio decreto 215/1933 e della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 3, che sono stati selezionati nell'ambito della DGR 9/2016.

Art. 5 - Intensità dell'aiuto

1. Per gli effetti dell'art. 32, comma 4, della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, l'intensità dell'aiuto applicabile ai consorzi beneficiari di cui all'art. 4 è pari al 100% della spesa ammessa.

Art. 6 - Requisiti e condizioni di ammissibilità a contributo

1. Il comprensorio interessato dal piano di riordino fondiario deve essere situato in zona agricola E del Piano regolatore generale. Pertanto, occorre verificare che le norme urbanistiche comunali siano rispettate e compatibili con la l.r. 20/2012.
2. In linea generale, dal riordino sono esclusi i terreni e gli appezzamenti di cui all'art. 23 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (*Nuove norme per la bonifica integrale*), nonché le aree boscate individuate dall'art. 33 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).
3. I terreni e gli appezzamenti classificati dagli articoli 35, 36 e 37 della l.r. 11/1998 possono essere ricompresi nel perimetro del piano di riordino fondiario purché questo indichi, ai sensi di legge, le attività agricole ammissibili, le cautele da adottare e la compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente, con il pericolo di inondazione e di interferenza valanghiva, in relazione all'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le necessarie opere di mitigazione del rischio.
4. Il piano di riordino fondiario, nel rispetto dell'art. 24 del r.d. 215/1933, può prevedere delle aree tecniche, compatibilmente con le norme urbanistiche, la cui ammissibilità è da valutare caso per caso, sulle quali realizzare delle opere d'interesse comune, necessarie per la riunione dei fondi e la migliore utilizzazione degli stessi, quali, ad esempio, piste trattorabili e strade interpoderali, piazzole di manovra per mezzi agricoli, vasche per l'irrigazione, camere di manovra funzionali ad impianti irrigui, aree di stoccaggio delle deiezioni di stalla ed altre superfici ad uso collettivo funzionali ad attività agricole e zootecniche. Per effetto del decreto del Presidente della Regione di cui all'art. 11, comma 6, della l.r. 20/2012, tali aree saranno trasferite al Consorzio di miglioramento, quale soggetto promotore ed esecutore del riordino fondiario, oppure al Comune competente per territorio, su istanza di quest'ultimo.

5. La minima unità particellare (MUP) è quella definita dagli atti a suo tempo approvati per ogni singolo riordino fondiario. Previa adeguata motivazione, il Piano di riordino può trasferire ai proprietari ex-post anche dei nuovi lotti che non raggiungono la MUP stabilita. Per questioni complesse, può essere richiesto alla Commissione tecnica di valutazione di cui all'art. 4 della l.r. 20/2012 di pronunciarsi in merito.
6. Per i 21 riordini fondiari selezionati dalla DGR 9/2016 si applica la disciplina di cui all'art. 20 (Misure di salvaguardia) della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, a partire dal deposito del Piano di riordino fondiario previsto dall'art. 10 della l.r. 20/2012.
7. Un'eventuale variazione al piano regolatore, che contempli la trasformazione della destinazione urbanistica di un terreno interessato dal riordino fondiario da agricolo ad edificabile, non è da considerarsi un caso di forza maggiore previsto dall'art. 8, comma 3, della l.r. 20/2012.

Art. 7 - Commissione tecnica di valutazione

1. La Commissione tecnica di valutazione, di cui all'art. 4 della l.r. 20/2012, è convocata dal dirigente della Struttura competente almeno 15 giorni naturali e consecutivi prima della data prefissata.

Art. 8 - Competenze della commissione tecnica di valutazione

1. La commissione di cui al precedente art. 7 esprime pareri tecnici relativamente ad ogni fase del procedimento di riordino fondiario previste dall'art. 1, comma 3, della l.r. 20/2012. In particolare, per quanto riguarda i 21 riordini selezionati dalla DGR 9/2016, sono affidate alla commissione le seguenti competenze:
 - a) valuta e approva il piano di ricomposizione fondiaria recante la predisposizione particellare del nuovo assetto catastale ai fini del trasferimento delle proprietà;
 - b) valuta e approva le eventuali richieste di varianti al piano di riordino che eccedono i limiti imposti dall'art. 6 dei presenti criteri applicativi;
 - c) esprime pareri in merito a richieste di mutazione dei vincoli d'uso e di destinazione o di alienazione dei beni agevolati, presentate ai sensi dell'art. 14 della l.r. 20/2012.
2. Le altre funzioni tecniche relative alla progettazione, all'esecuzione e alla conduzione delle opere di miglioramento fondiario collegate al riordino sono demandate alla commissione di cui agli articoli 4 e 5 della DGR 958/2017.

Art. 9 - Compiti del responsabile dell'istruttoria

1. Ai sensi dell'art. 10 della l.r. 19/2007, il responsabile dell'istruttoria collabora con il responsabile del procedimento al fine di assicurare il più efficace e rapido svolgimento degli adempimenti istruttori. In particolare, per l'espletamento delle pratiche amministrative inerenti ai riordini, il responsabile dell'istruttoria:
 - a) verifica la documentazione relativa al procedimento e alla predisposizione degli atti richiesti e, se del caso, richiede la documentazione necessaria a rettificare/integrare le istanze incomplete;
 - b) verifica l'esistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per l'adozione del provvedimento;

- c) acquisisce d'ufficio i documenti già in possesso dell'Amministrazione regionale o di altra pubblica amministrazione;
- d) acquisisce informazioni o certificazioni relative a stati, fatti o qualità non attestati in documenti acquisibili ai sensi della lettera c) del presente articolo;
- e) cura gli adempimenti relativi al rilascio, nel corso del procedimento, di copie di atti e documenti, nonché le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
- f) verifica la congruità delle spese proposte e sostenute dal beneficiario del contributo ai fini della loro ammissibilità a contributo;
- g) propone al responsabile del procedimento l'esito delle attività amministrative ai fini della discussione in sede di Commissione tecnica di valutazione e, più in generale, dà corso ad ogni istanza nei termini previsti dalla l.r. 20/2012 e dalle disposizioni di cui ai presenti criteri applicativi;
- h) esegue i controlli amministrativi e in loco;
- i) redige le opportune relazioni tecnico-agronomiche e/o economiche in base alle fasi previste dalla l.r. 20/2012, dalla DGR 958/2017 e dai presenti criteri applicativi.

Art. 10 - Fasi del procedimento di riordino fondiario

1. Le fasi del procedimento di riordino fondiario previste dalla l.r. 20/2012 sono descritte nell'Allegato II alla presente deliberazione.

Art. 11 - Disposizioni per attività specifiche

1. Di seguito si riportano, elencate per tematiche, alcune disposizioni per attività specifiche in capo ai consorzi di miglioramento fondiario proponenti i Piani di riordino fondiario.

a) Contratti di affitto, compravendita e permuta

Ai sensi dell'art. 43 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (*Norme sui contratti agrari*), in caso di scioglimento dei contratti di affitto di fondi rustici aventi ad oggetto terreni interessati al riordino fondiario, l'affittuario ha diritto al pagamento di un equo indennizzo da parte del consorzio; in questi casi, il piano di riordino deve comprendere anche la determinazione dell'indennizzo spettante all'affittuario.

Gli eventuali contratti preliminari di compravendita e/o di permuta (i cosiddetti "compromessi") aventi ad oggetto l'arrotondamento e l'aumento delle proprietà di terreni compresi nel riordino fondiario e terreni situati all'esterno del perimetro del riordino, devono essere perfezionati dagli stessi proprietari a loro cura e spese, prima della stesura definitiva del piano ad opera del professionista incaricato.

b) Procedure nei casi di soggetti irreperibili, sconosciuti e deceduti senza eredi o mancato consenso

Nei casi in oggetto, il consorzio di miglioramento fondiario, prima dell'emanazione del primo decreto a firma dell'Assessore competente in materia di agricoltura, può attivare le procedure che seguono.

1. Riconoscimento delle superfici dei fondi intestati a proprietari irreperibili o sconosciuti con sentenza del Tribunale attraverso l'istituto dell'usucapione (art. 1158

e segg. del c.c.), ove compatibile con le tempistiche del procedimento di riordino, in modo che il piano di riordino fondiario preveda un lotto di terreno della superficie pari alla somma delle aree ove non è stato possibile definire la proprietà o gli eredi.

2. Resta ferma l'opportunità per il Consorzio, qualora vi siano soggetti irreperibili, sconosciuti e deceduti senza eredi o in caso di mancato consenso, di dare atto che per tali terreni ricompresi nell'approvazione del piano di riordino fondiario, comportante la dichiarazione di pubblica utilità, sarà possibile attivare il procedimento espropriativo di cui alla legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta).
3. Le relative spese di pagamento dell'indennità di esproprio, di registrazione e di trascrizione sono a carico del soggetto promotore, ovvero lo stesso consorzio di miglioramento fondiario che ha promosso il riordino fondiario.

c) Visure e allineamento dati

L'allineamento dei dati derivanti dalle visure catastali con quelli provenienti dalle visure ipotecarie sono a carico dei proprietari interessati. Tuttavia, le ispezioni ipotecarie informatizzate per verificare tale allineamento possono essere eseguite dagli uffici regionali, previo acquisizione degli estremi catastali delle proprietà, mentre le eventuali ispezioni ipotecarie non informatizzate saranno da effettuarsi a cura del consorzio presso la Conservatoria ai costi di visura previsti dal D.lgs. 31/10/1990, n. 347. In alternativa all'ispezione ipotecaria non informatizzata è possibile reperire e conservare tra i documenti costituenti il piano di riordino fondiario una copia degli atti notarili delle proprietà interessate.

L'allineamento dei dati catastali con quelli registrati in Conservatoria ai fini del trasferimento delle proprietà al consorzio, come mero atto propedeutico al trasferimento coattivo e definitivo delle proprietà al consorzio finale, comporta la corretta compilazione nel registro dei proprietari ante-riordino delle seguenti informazioni: nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita, foglio e mappale, superficie e quota di proprietà. Il consorzio proponente può commissionare tale allineamento a professionisti incaricati nell'ambito del riordino fondiario. L'elaborato progettuale, di cui alla lettera h) dell'art. 9 l.r. 20/2012, dovrà essere sottoscritto dal tecnico elaboratore che ne accerta la veridicità dei dati.

d) Ipotecche, pignoramenti e servitù

Prima dell'emanazione del decreto a firma dell'Assessore competente in materia di agricoltura, il consorzio proponente, nell'ambito della redazione del piano di riordino, provvede:

1. ad acquisire la liberatoria del titolare dei diritti reali di garanzia (istituto bancario, assicurativo, ecc.), nel caso di terreni, ceduti a terze persone, gravati da ipoteche (i cui proprietari ante-riordino, per qualsiasi motivo, non compariranno nel secondo decreto di assegnazione definitiva dei lotti); il trasferimento delle ipoteche sui fondi di nuova assegnazione, ai sensi dell'art. 25 del Regio decreto. 215/1933 e dell'art. 12 della l.r. 20/2012, deve essere notificato ai soggetti titolari del diritto reale di garanzia che esercitano attività bancaria e finanziaria;
2. a risolvere le pratiche di pignoramento affinché siano rimosse le cause ostative per consentire il trasferimento delle proprietà pignorate mediante il suddetto decreto assessorile;

3. a definire ed enunciare nella documentazione a corredo del decreto di trasferimento delle proprietà le servitù prediali, esistenti e/o nuove, a favore di proprietà terze, estranee al riordino, in modo da essere correttamente trascritte in Conservatoria dei Registri Immobiliari.

e) Vincolo di indivisibilità, di inedificabilità e di coltivazione

I vincoli di cui all'art. 14 della l.r. 20/2012 sono trascritti nei pubblici registri a cura del consorzio prima dell'emanazione del decreto a firma dell'Assessore competente in materia di agricoltura, in maniera tale che il secondo decreto a firma del Presidente della Regione contenga gli stessi vincoli a carico dei proprietari finali.

f) Altre attività correlate

Prima dell'emanazione del decreto a firma dell'Assessore competente in materia di agricoltura, il consorzio proponente provvede, a sua cura e spese, all'inoltro delle seguenti richieste presso gli enti competenti e alle relative incombenze:

- declassamento della viabilità di competenza comunale (strade comunali, vicinali, ecc.);
- sdemanializzazione di beni regionali/demaniali (ad es. alvei di canali irrigui, canali di scarico e altri corsi d'acqua);
- regolarizzazione dell'utilizzo delle acque a scopo irriguo;
- verifica dei terreni agricoli da riordinare situati nelle zone di tipo E, come risultanti dal piano regolatore comunale (PRG).

Art. 12 – Progettazione ed esecuzione delle opere

1. I progetti definitivi/esecutivi e le opere di miglioramento fondiario devono uniformarsi agli importi previsti nella DGR 9/2016 e/o con le somme disponibili in bilancio.
2. Il massimale per le prestazioni professionali concernenti la progettazione, l'esecuzione e la conduzione dei lavori di miglioramento fondiario sarà determinato tenendo conto del tariffario ufficiale di riferimento, nel rispetto della disponibilità di bilancio.
3. L'importo definitivo di spesa per le opere di miglioramento fondiario è calcolato sulla base del prezzario regionale in vigore. Ogni altro dettaglio procedurale in materia è disciplinato dalla DGR 958/2017 e dalle disposizioni impartite dal dirigente della struttura competente.

Art. 13 - Rilievi topografici, frazionamenti catastali e apposizione dei termini

1. Fermi restando gli importi previsti dalla DGR 9/2016, possono essere ammessi a beneficiare del contributo gli oneri sostenuti per rilievi topografici propedeutici all'esecuzione dei frazionamenti catastali, i quali saranno compensati applicando le norme e le tariffe contenute nell'allegato 5 della DGR n. 772 in data 3 maggio 2013.
2. Per il rilievo topografico, ai fini dell'apposizione dei termini (cippi fissi) nell'ambito dei riconfinamenti dei nuovi lotti di terreno riordinato, sono ammessi a contributo i seguenti massimali di cui alla DGR 2148/2012, art. 63, comma 5:
 - a) 25,00 euro per termine da posizionare, per i primi 250;
 - b) 22,00 euro per termine da posizionare, dal 251° al 500° incluso;
 - c) 20,00 euro per termine da posizionare, oltre il 500°.

3. Entro il termine di 30 giorni dall'approvazione dei presenti criteri applicativi, il consorzio proponente deve trasmettere:
 - a) per la determinazione delle spese topografiche, una scheda tecnica contenente il numero dei triangoli con punti fiduciali occorrenti, il numero di particelle da frazionare e il numero di punti da riconfinare;
 - b) per la determinazione delle spese di acquisto dei cippi fissi, il preventivo selezionato.
4. La mancata comunicazione di cui al precedente comma 3 equivale ad accettazione degli impegni indicati nella DGR 9/2016 e/o nei relativi provvedimenti dirigenziali già approvati.
5. Le operazioni previste dal presente articolo 13 riguardano gli interventi ancora da effettuare e non ancora oggetto di contributo, in particolare:
 - a) il rilievo topografico di inquadramento;
 - b) la ricerca dei cosiddetti "punti fiduciali", termini o altri punti necessari all'orientamento della mappa sul rilievo;
 - c) il calcolo delle coordinate dei punti da tracciare;
 - d) il tracciamento in loco ai fini della posa dei cippi di confine;
 - e) la predisposizione di appositi tabulati e tavole grafiche per il conteggio dei punti battuti, l'utilizzo di apposito software che si interfaccia con l'Agenzia delle Entrate – Territorio ed ogni altro onere relativo per consegnare al consorzio committente il lavoro completo, necessario ai fini dell'esecuzione dei frazionamenti catastali nell'ambito del piano di riordino fondiario approvato.

Art. 14 - Norme per la liquidazione degli acconti

1. Tenuto conto che le operazioni di redazione del Piano di riordino fondiario comportano procedure di dettaglio che possono essere sviluppate in completa autonomia da parte dei consorzi interessati e dei professionisti incaricati, con una priorità delle stesse che possono sensibilmente variare a seconda dei casi specifici, può essere richiesto il pagamento di acconti sugli importi impegnati, con le percentuali indicate nelle tabelle dell'Allegato II.
2. L'importo complessivo degli acconti di cui al comma 1 non può superare l'80% dell'aiuto globalmente concesso. La quota restante sarà liquidata ad operazioni concluse.

Art. 15 - Controlli

1. I controlli *ex-post* sul rispetto dei vincoli di cui all'art. 14 della l.r. 20/2012, sono effettuati, ai sensi delle rispettive leggi che hanno finanziato il riordino fondiario e dell'art. 33 della l.r. 19/2007.
2. Al proprietario che violi per la prima volta, a seguito dei controlli di cui al comma 1, il vincolo di coltivazione di cui all'art. 14, comma 1, della l.r. 20/2012, è comminata una sanzione pari a 0,25 euro a metro quadrato di terreno che si sarebbe dovuto coltivare secondo la buona tecnica agraria. Sono fatti salvi gli importi massimi e minimi fissati dall'art. 14, comma 1, della l.r. 20/2012.
3. Nel caso di reiterata violazione del vincolo di coltivazione di cui all'art. 14, comma 1, della l.r. 20/2012, la sanzione, nei limiti degli importi stabiliti dalla legge, è raddoppiata.

4. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della citata legge regionale attraverso una propria deliberazione, definisce caso per caso, previa presentazione di una richiesta motivata del proprietario interessato, i criteri per la concessione di deroghe al divieto di edificazione, stabilendo l'ammontare del contributo che il richiedente è tenuto a restituire in proporzione alla spesa unitaria sostenuta dalla pubblica amministrazione e rapportata al periodo di non osservanza del vincolo.
5. Sulle aree tecniche descritte all'art. 6, comma 4, dei presenti criteri non trovano applicazione i vincoli di inedificabilità e di coltivazione di cui all'art. 14 della l.r. 20/2012.

Art. 16 – Disposizioni transitorie

1. Per quanto concerne gli aiuti concessi con la DGR 9/2016 trovano applicazione gli importi generati dall'utilizzo delle tabelle di cui agli articoli 24 e 25 della DGR 715/2013.
2. Le riduzioni significative delle superfici dei riordini fondiari, così come gli altri parametri rilevabili dagli estratti catastali, originariamente utilizzati per il conteggio delle somme impegnate con la DGR 9/2016, devono essere autorizzate dalla Commissione tecnica di valutazione di cui all'art. 4 della l.r. 20/2012.

**Allegato II alla deliberazione della Giunta regionale n. 1143 in data 23/08/2019
Riepilogo del procedimento di riordino fondiario**

Tabella 1

Legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 Art. 19 (<i>Disposizioni transitorie</i>) comma 4			
Soggetto attuatore	Fase del procedimento	Attività amministrativa e descrizione della documentazione presentata o prodotta	% incidenza della fase
Consorzio beneficiario	Richiesta di concessione definitiva oppure richiesta di rideterminazione degli aiuti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Qualora non ancora ottemperato, trasmissione in formato elettronico, dell'elenco delle particelle catastali interessate dal riordino. 2. Trasmissione di una scheda tecnica contenente: <ol style="list-style-type: none"> a) il numero di punti fiduciali occorrenti per i tipi di frazionamento; b) il numero dei mappali da frazionare; c) il numero dei punti necessari al riconfinamento. 3. Eventuale progetto preliminare con stima dettagliata delle opere di miglioramento fondiario da completare. 4. Preventivo selezionato per l'acquisto dei cippi di confine. 	-
Struttura competente in materia di riordini fondiari	Impegno dei finanziamenti per ogni consorzio beneficiario	Con la deliberazione in data 8 gennaio 2016, n. 9, la Giunta regionale ha accolto, finanziato e autorizzato il proseguimento di 21 istanze di riordino fondiario.	-
Struttura competente in materia di riordini fondiari	Concessione definitiva degli aiuti	La Giunta regionale con la stessa DGR 9/2016 ha dato mandato al dirigente competente di concedere, con propri successivi provvedimenti, il finanziamento per il completamento di ogni singolo piano di riordino selezionato.	-

Tabella 2

Legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 Art. 9 (Piano di riordino fondiario) commi 1 e 2			
Soggetto attuatore	Fase del procedimento	Attività amministrativa e descrizione della documentazione presentata o prodotta	% incidenza della fase
Struttura competente in materia di riordini fondiari	Fase propedeutica all'allineamento dati ipocatastali	Ispezione ipotecarie informatizzate ai fini dell'allineamento dei dati catastali con i dati registrati in Conservatoria dei Registri immobiliari.	-
Consorzio beneficiario	Predisposizione degli elaborati definitivi ai fini del deposito del piano di riordino fondiario	<p>a) relazione tecnico-descrittiva recante i criteri ai quali si ispira il riordino fondiario e gli obiettivi perseguiti;</p> <p>b) piano di assegnazione dei terreni con planimetria del nuovo assetto della proprietà fondiaria;</p> <p>c) elenco dei compendi unici, qualora previsti;</p> <p>d) registro dei movimenti della proprietà recante, per ogni ditta, gli elementi catastali di carico e scarico dei terreni posseduti e di quelli di nuova assegnazione, con riferimento alla minima unità particellare, la stima valutativa delle superfici oggetto di permuta, l'eventuale conguaglio in denaro ovvero la somma corrisposta a fronte della rinuncia alla proprietà (il registro dei proprietari ante-riordino dovrà contenere le seguenti informazioni: nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita, foglio e mappale, superficie e quota di proprietà);</p> <p>e) elenco dei diritti reali preesistenti, con l'indicazione dei relativi titolari presenti in anagrafe tributaria, sulla base delle denunce dei proprietari e delle risultanze dei pubblici registri immobiliari, nonché dei diritti reali di godimento, delle ipoteche e delle servitù prediali necessarie per la nuova sistemazione;</p> <p>f) documenti, anche su base informatica, inerenti ai servizi di pubblicità immobiliare e catastale;</p> <p>g) stima particellare analitica basata sulle rendite fondiarie medie delle tipologie di utilizzazione riferite all'azienda tipo del comprensorio del riordino fondiario e riguardante il suolo nudo;</p> <p>h) preventivo di spesa per le operazioni di riconfinamento e per l'acquisto dei cippi di confinamento;</p> <p>hbis) elaborati dai quali risulti l'allineamento dati, relativi alla proprietà, fra il catasto e la conservatoria dei registri immobiliari.</p>	50
Struttura competente in materia di riordini fondiari	Controllo formale della completezza degli elaborati che compongono il piano di riordino fondiario	Comunicazione al consorzio proponente della completezza degli elaborati che compongono il piano di riordino fondiario.	-

Tabella 3

Legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 Art. 9 (Piano di riordino fondiario) comma 2bis			
Soggetto attuatore	Fase del procedimento	Attività amministrativa e descrizione della documentazione presentata o prodotta	% incidenza della fase
Consorzio beneficiario	Risoluzione delle cause ostative ai fini del deposito del piano di riordino fondiario	<ol style="list-style-type: none"> 1. Attivazione delle procedure descritte all'art. 11 comma 1, lett. b) dell'Allegato I qualora nell'area interessata dal riordino fondiario risultino beni intestati a soggetti irreperibili, sconosciuti e deceduti senza eredi o mancato consenso. 2. Attività previste dall'art. 12 della l.r. 11/2004. 	Importo incluso nella successiva Tabella 4
Struttura competente in materia di espropri	Procedure amministrative ai fini del deposito del piano di riordino fondiario	Dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del procedimento espropriativo di cui alla legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta).	-

Tabella 4

Legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 Art. 10 (Deposito del piano di riordino fondiario) comma 1			
Soggetto attuatore	Fase del procedimento	Attività amministrativa e descrizione della documentazione presentata o prodotta	% incidenza della fase
Consorzio beneficiario	Risoluzione delle cause ostative ai fini del deposito del piano di riordino fondiario	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calcolo dell'eventuale indennizzo spettante all'affittuario con le procedure descritte all'art. 11 comma 1, lett. a) dell'Allegato I. 2. Procedure descritte all'art. 11 comma 1, lett. b) dell'Allegato I. 3. Aggiornamento dell'allineamento dei dati ai fini del trasferimento delle proprietà al consorzio, con le procedure previste all'art. 11 comma 1, lett. c) dell'Allegato I. 4. Cancellazione delle ipoteche e risoluzione dei pignoramenti prima dell'emanazione del decreto a firma dell'Assessore competente, con le procedure previste all'art. 11, comma 1, lett. d) dell'Allegato I. 5. Eventuale declassamento della viabilità, sdemanializzazione di beni regionali/demaniali, regolarizzazione dei prelievi irrigui e verifica delle zone E come previsto dall'art. 11, comma 1, lett. f) dell'Allegato I. 	20

Tabella 5

Legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 Art. 10 (<i>Deposito del piano di riordino fondiario</i>) commi 2 e 3			
Soggetto attuatore	Fase del procedimento	Attività amministrativa e descrizione della documentazione presentata o prodotta	% incidenza della fase
Conorzio beneficiario	Pronunciamento su eventuali osservazioni e opposizioni al piano di riordino fondiario	<ol style="list-style-type: none">1. Il consorzio si pronuncia su eventuali osservazioni e opposizioni al piano di riordino fondiario entro 30 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio dei comuni interessati.2. In caso di accoglimento di tali osservazioni e opposizioni il consorzio provvede a modificare il piano di riordino fondiario e gli elaborati progettuali entro 60 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio dei comuni interessati.	Importo incluso nella Tabella 4

Tabella 6

Legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 Art. 11 (Approvazione del piano di riordino fondiario) commi 1, 2, 3, 4 e 5			
Soggetto attuatore	Fase del procedimento	Attività amministrativa e descrizione della documentazione presentata o prodotta	% incidenza della fase
Consorzio beneficiario	Trasmissione del piano di riordino fondiario	Il consorzio, entro i tempi previsti dalla legge, trasmette alla struttura regionale competente il piano di riordino fondiario.	-
Struttura competente in materia di riordini fondiari	Approvazione del piano di riordino fondiario	<ol style="list-style-type: none"> 1. La Giunta regionale, sulla base del parere della Commissione di cui all'art. 4 della l.r. 20/2012 approva il piano di riordino fondiario entro 60 giorni dalla sua trasmissione. 2. L'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, trasferisce al Consorzio la proprietà dei terreni rientranti nel comprensorio del riordino, con l'indicazione degli identificativi catastali alla data di approvazione del piano, e definisce i nuovi lotti con una sigla provvisoria, come da planimetria di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) della l.r. 20/2012. 	-
Consorzio beneficiario	Procedure amministrative che seguono l'emanazione del decreto dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consorzio, acquisita la proprietà dei terreni facenti parte del comprensorio del riordino a seguito del decreto di cui al comma 3 della l.r. 20/2012, entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto medesimo provvede, in particolare, in ordine ai seguenti adempimenti presso la direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto della normativa vigente in materia catastale: <ol style="list-style-type: none"> a) deposito del decreto; b) fusione o accorpamento dei mappali interessati dal riordino; c) frazionamento dei nuovi lotti; d) rimozione di qualsiasi eventuale causa ostativa ai fini del trasferimento finale delle proprietà; e) sottoscrizione con atto notarile dei vincoli di cui all'art. 14 della l.r. 20/2012, in maniera che tali vincoli siano correttamente trascritti, a carico di ogni singolo proprietario, in Conservatoria dopo l'emanazione del decreto a firma del Presidente della Regione. 2. Fatti salvi comprovati motivi o cause oggettive di forza maggiore per i quali può essere ammessa una proroga, in caso di mancato compimento degli adempimenti nel termine di un anno dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 3 della l.r. 20/2012, il trasferimento di proprietà dei terreni al Consorzio si intende automaticamente risolto. 	15

Tabella 7

Legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 Art. 11 (Approvazione del piano di riordino fondiario) comma 6			
Soggetto attuatore	Fase del procedimento	Attività amministrativa e descrizione della documentazione presentata o prodotta	% incidenza della fase
Struttura competente in materia di riordini fondiari	Emanazione del decreto di riordino fondiario da parte del Presidente della Regione	A seguito degli adempimenti di cui all'art. 11 comma 4 della l.r. 20/2012 e in conformità all'art. 853 del codice civile, il Presidente della Regione emana il decreto di riordino fondiario, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, con il quale provvede ai trasferimenti coattivi della proprietà e degli altri diritti reali e si costituiscono le servitù imposte dal piano.	-

Tabella 8

Legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 Art. 12 (Effetti dell'approvazione del piano di riordino fondiario)			
Soggetto attuatore	Fase del procedimento	Attività amministrativa e descrizione della documentazione presentata o prodotta	% incidenza della fase
Consorzio beneficiario	Ulteriori adempimenti amministrativi a carico del consorzio proponente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 6, a firma del Presidente della Regione, il Consorzio provvede: <ol style="list-style-type: none"> a) alla trascrizione del decreto e alle volture catastali con cui dà atto del trasferimento delle proprietà, della costituzione delle nuove servitù e del passaggio dei diritti reali sui fondi di nuova assegnazione; b) ai pagamenti e alle riscossioni di eventuali conguagli in denaro; c) all'acquisto e al posizionamento (a cura del consorzio o dei proprietari interessati) dei cippi di confinamento dei terreni di nuova assegnazione. 2. Ai trasferimenti, ai pagamenti, alle trascrizioni e a tutti gli atti e provvedimenti da compiersi in esecuzione della l.r. 20/2012 si applicano gli articoli 37, comma 1, del r.d. 215/1933 e 5bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97. 3. La trascrizione dei vincoli di indivisibilità, inedificabilità e di coltivazione sui terreni di nuova assegnazione spetta al consorzio proponente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Regione. 	15

**Allegato III alla deliberazione della Giunta regionale n. 1143 in data 23/08/2019
Massimali per la determinazione della spesa ammissibile**

Tabella 1

Oneri ammissibili a contributo	Riferimento normativo da utilizzarsi per il calcolo della spesa ammissibile	Operazione	Costo unitario euro IVA e cassa escluse	Note
Rilievo topografico ai fini dell'apposizione dei termini	D.G.R. 2148/2012 art. 63 comma 5 lett. c)	Costo per termine posizionato, per i primi 250	25,00	Il costo dei cippi è da valutarsi a parte. Il consorzio, su richiesta della struttura competente, deve comunicare e certificare il numero dei termini ancora da posizionare.
		Costo per termine posizionato, dal 251° al 500° incluso	22,00	
		Costo per termine posizionato, oltre il 500°	20,00	

Tabella 2

Oneri ammissibili a contributo	Riferimento normativo utilizzato per il calcolo della spesa ammissibile	Costi IVA e cassa contributiva dei professionisti incluse	Note
Redazione dello Studio preliminare	D.G.R. 715/2013 art. 24 tabella 1.A tabella 1.B tabella 1.C	Sono fatti salvi gli importi, inerenti alla redazione dello <i>Studio preliminare</i> , ancora da riconoscere al beneficiario, approvati dalla Commissione tecnica di valutazione con verbali n. 1/2015 del 31/08/2015 e n. 2/2015 del 21/09/2015, previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 9 dell'8 gennaio 2016 ed eventuali provvedimenti dirigenziali di concessione per ogni singolo beneficiario. Tali importi includono sia l'IVA, sia la cassa contributiva per i professionisti.	La spesa ammissibile tiene conto di eventuali condizioni più favorevoli che il tecnico incaricato della progettazione può avere proposto al consorzio committente, rispetto agli importi impegnati.
Redazione del Piano di riordino fondiario	D.G.R. 715/2013 art. 25 tabella 2.A tabella 2.B tabella 2.C	Sono fatti salvi gli importi, inerenti alla redazione del <i>Piano di riordino fondiario</i> , ancora da riconoscere al beneficiario, approvati dalla Commissione tecnica di valutazione con verbali n. 1/2015 del 31/08/2015 e n. 2/2015 del 21/09/2015, previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 9 dell'8 gennaio 2016 ed eventuali provvedimenti dirigenziali di concessione per ogni singolo beneficiario. Tali importi includono sia l'IVA, sia la cassa contributiva per i professionisti.	La spesa ammissibile tiene conto di eventuali condizioni più favorevoli che il tecnico incaricato della progettazione può avere proposto al consorzio committente, rispetto agli importi impegnati.

Tabella 3

Oneri ammissibili a contributo	Riferimento normativo	Operazione	Costo unitario IVA e cassa escluse euro	Dettaglio delle operazioni contemplate
Rilievo e compilazione dei frazionamenti	D.G.R. 772/2013 Allegato 5	Per triangolo fiduciale in condizioni normali	929,62	<ul style="list-style-type: none"> ▪ rilievo topografico di inquadramento; ▪ ricerca dei punti fiduciali, termini e/o altri punti necessari all'orientamento della mappa sul rilievo; ▪ calcolo delle coordinate dei punti da tracciare; ▪ tracciamento in loco; ▪ predisposizione di appositi tabulati e tavole grafiche per il conteggio dei punti battuti; ▪ utilizzo apposito software che si interfaccia con l'Agenzia delle Entrate-Territorio.
		Per triangolo fiduciale in presenza di aree boscate e/o centri abitati densamente edificati (aumento del 30%)	1.208,51	
		Per le prime 10 particelle derivate frazionate	20,66	
		Per ciascuna di tutte le altre particelle derivate frazionate	14,98	
		Per ogni frazionamento aggiuntivo richiesto dall'attuale procedura WEGIS prevista dall'Agenzia del Territorio: i primi 5	278,89	
Per ogni frazionamento aggiuntivo richiesto dall'attuale procedura WEGIS prevista dall'Agenzia del Territorio: i successivi, oltre i primi 5	185,92			

**Allegato IV alla deliberazione della Giunta regionale n. 1143 in data 23/08/2019
Eventuale progettazione ed esecuzione di lavori di miglioramento fondiario**

Legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 Art. 18 (Infrastrutture rurali) Art. 32 (Disposizioni transitorie) comma 4			
Soggetto attuatore	Fase del procedimento	Attività amministrativa e descrizione della documentazione presentata o prodotta	% incidenza della fase
Struttura competente in materia di riordini fondiari	Fase propedeutica alla concessione definitiva degli aiuti	Nel caso di lavori da completare nell'ambito del riordino fondiario, il dirigente competente in materia di riordini fondiari autorizza, qualora non ancora fatto pervenire, la trasmissione del progetto preliminare e/o definitivo con stima dettagliata delle opere da eseguire.	-
Consorzio beneficiario	Trasmissione progetto ai fini dell'impegno definitivo di spesa	Il consorzio trasmette, ai fini dell'impegno definitivo di spesa e nei tempi fissati dal dirigente della struttura competente, il progetto preliminare e/o definitivo con stima dettagliata delle opere. Il progetto cantierabile deve uniformarsi ai massimali di spesa stabiliti dalla DGR 9/2016 oppure dalla comunicazione del dirigente della struttura competente. Il progetto, ai sensi dello statuto consortile, è approvato dall'Assemblea degli utenti o dal Consiglio direttivo a seconda delle competenze.	Secondo il relativo importo stabilito dal provvedimento di impegno
Struttura competente in materia di riordini fondiari	Concessione definitiva degli aiuti	Il dirigente della struttura competente approva, con proprio provvedimento, la concessione definitiva dei finanziamenti necessari al completamento dei lavori collegati al piano di riordino selezionato dalla DGR 9/2016. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, alle istanze di completamento del riordino fondiario presentate ai sensi dell'art. 19 della l.r. 20/2012, non ancora finanziate, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 66 della l.r. 32/2007 per quanto riguarda l'intensità massima degli aiuti a fondo perduto concedibili.	-
Consorzio beneficiario	Affidamento dei lavori e rendicontazione delle spese	L'affidamento dei lavori, la rendicontazione delle spese e il pagamento degli acconti e del saldo avvengono in conformità alla DGR 958/2017, in maniera indipendente dall'avanzamento delle fasi del piano di riordino fondiario (che riguardano più propriamente aspetti catastali, rilievi topografici, decreti di trasferimento delle proprietà, ecc.).	Secondo il relativo importo stabilito dal provvedimento di impegno